ORDINANZA COMMISSARIO 6 GIUGNO 2019 N. 80

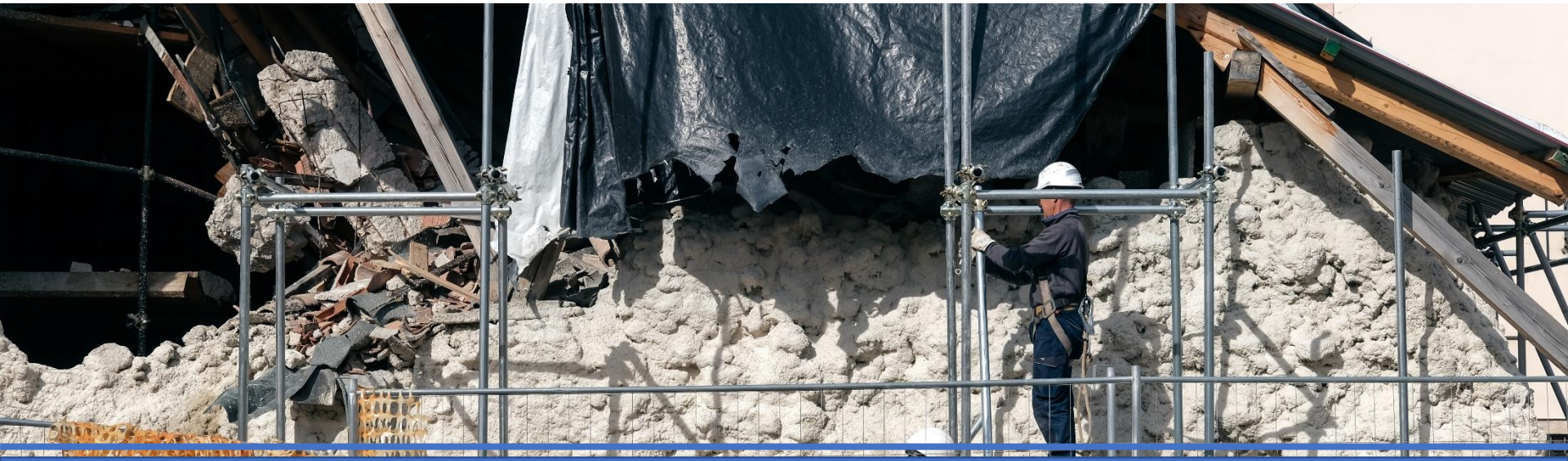

Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017, n. 44 del 15 dicembre 2017, n. 51 del 28 marzo 2018, n. 56 del 10 maggio 2018, n. 63 del 6 settembre 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018. Disciplina in materia di errata identificazione delle unità strutturali, di priorità istruttorie e di concorso di risorse.

Articolo 1
Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016

All'**articolo 5** dell'ordinanza Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 **sono apportate le seguenti modifiche**:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.bis - **Per lavori di importo superiore a 200.000 euro** il **termine per l'ultimazione degli stessi**, previsto dal comma 1, è **incrementato progressivamente**, secondo **scaglioni** di importi massimi aggiuntivi, di un **mese per ogni 100.000** euro di lavori e comunque **fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi**. Restano ferme le cause di decadenza dal contributo e la disciplina della proroga del termine di non più di due mesi previste dal comma 1.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nel caso in cui si verifichi la **sospensione dei lavori** il periodo di sospensione, certificato dal Direttore dei Lavori e disposto dall'Ufficio Speciale competente previa acquisizione, ove necessario, del parere del Comune, **non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi**."

L'articolo 1 modifica l'ordinanza n. 4/2016 «Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili».

La disposizione definisce il termine di ultimazione per lavori di importo superiore a 200.000 euro.

Articolo 2
Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

All'**articolo 2** dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, dopo il comma 5, **sono inserirti i seguenti**:

"**6.** Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere **ammesse varianti** che si rendessero necessarie, **nel limite del contributo concedibile,** se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti **in aumento** sono ammesse, nel **limite del 30%** rispetto al contributo inizialmente concesso.

7. Non sono considerate **varianti** le modifiche apportate al progetto approvato, necessarie durante l'esecuzione dei lavori, anche con l'introduzione di nuovi prezzi, tali da non richiedere l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio e comunque **nel limite del 20%** dell'importo dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme sismiche e delle percentuali previste dall'art. 2 comma 4, della presente ordinanza, **nel limite del contributo concesso**."

L'articolo 2 modifica l'ordinanza n. 8/2016 «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi».

La disposizione disciplina le varianti in corso d'opera: i limiti e la ricorrenza

Articolo 2
Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

All'**articolo 2** dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 **è inserito** infine il seguente:

"**7.** Per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su **edifici di proprietà mista (pubblico-privata)** trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017, n. 19 e di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario 1 agosto 2018, n. 61".

L'articolo 2 modifica l'ordinanza n. 8/2016 «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi».

3. All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, ultimo periodo, dopo le parole "mediante produzione di fatture" sono aggiunte le parole "per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e".

4. All'Allegato 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, punto 3, è aggiunto "i costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

La disposizione estende l'applicazione di alcune disposizioni già presenti in altre ordinanze e sancisce la rimborsabilità delle spese di pronto intervento e messa in sicurezza al SAL0

Articolo 3
Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

1. Dopo il comma 2, dell'**articolo 5**, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 sono aggiunti i seguenti:
"**2-bis.** Il termine di cui al primo periodo del comma 2 non trova applicazione nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c). In tale caso la domanda va presentata entro 6 mesi dall'avvenuta consegna, certificata dal Comune, della struttura realizzata ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016.

L'articolo 2 modifica l'ordinanza n. 9/2016 «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016».

La disposizione i termini per la presentazione della domanda di rimborso ai DBS delle attività delocalizzate nelle strutture realizzate dalla Regione

Articolo 4
Modifiche all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre2016 è inserito il seguente:
"**2-bis.** Il professionista che presenta la scheda Aedes e la perizia giurata di cui al comma 2 **cura in particolare l'esatta identificazione del perimetro dell'unità strutturale**."

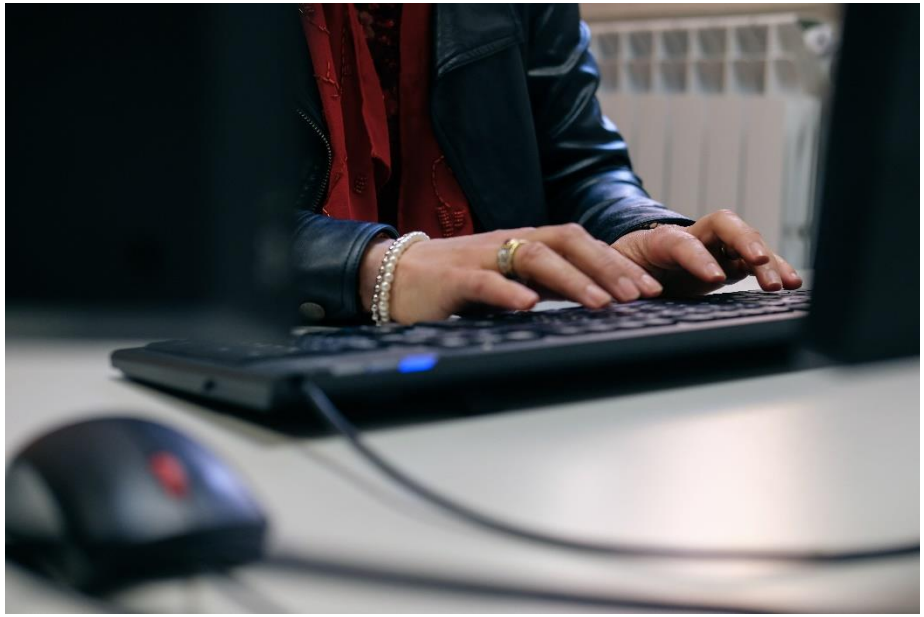

L'articolo 4 modifica l'ordinanza n. 10/2016 «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016».

La disposizione risponde alle esigenze rappresentate in ordine alla non perfetta identificazione delle U.S. in fase di verifica di utilizzabilità degli immobili

Articolo 5
Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

1. Al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole "nonché le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche" sono sostituite dalle seguenti: "nonché le misure di compensazione dei danni **ad impianti**, scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche";

2. Dopo il comma 2-quater dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 è inserito il seguente:

"**2-quinquies.** Possono beneficiare dei contributi anche le imprese proprietarie di i**mpianti di produzione di energia da fonti rinnovabili danneggiati dal sisma**. Si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 19.".

L'articolo 5 modifica l'ordinanza n. 13/2017 «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016».

La disposizione chiarisce l'ammissibilità a contributo degli impianti fotovoltaici danneggiati posti in copertura ad immobili adibiti ad attività produttive quando di altra proprietà

Articolo 5
Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

3. All'articolo 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 2 dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l'effettiva ripresa dell'attività produttiva;"

b) al comma 4 dopo le parole "**Il nesso causale tra i danni subiti dagli immobili**," sono aggiunte le seguenti: "dagli impianti,";

c) al comma 7 sono soppresse le parole "o se le unità produttive sono localizzate nella loro totalità in immobile avente tipologia costruttiva assimilabile a quella degli edifici residenziali o direzionali,".

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:"7-bis. Nel caso di imprese agricole trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017, n. 19".

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:"8-bis. Gli interventi di cui alla lettera a-bis) del secondo comma del presente articolo **devono essere realizzati in sito**.

Per la determinazione dei costi ammissibili si fa riferimento alle disposizioni di cui al successivo articolo 5.

Per la disciplina delle modalità di erogazione del contributo si applicano le disposizioni del successivo articolo 17.

L'articolo 5 modifica l'ordinanza n. 13/2017 «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016».

Articolo 5
Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

4. Al comma 1 dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole "Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a-bis) e b)".

5. Al comma 2 dell'articolo 7dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio2017 dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;".

6. Al comma 3 dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo il primo alinea è inserito il seguente:"-domanda per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui alla lettera a-bis) del comma2;".

7. Al comma 1 dell'articolo 10 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo le parole "di cui all'art. 2, comma 2, lettere" sono aggiunte le seguenti: "a-bis)";

8. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo le parole "le attrezzature ed infrastrutture" sono aggiunte le seguenti: "nonché di impianti".

L'articolo 5 modifica l'ordinanza n. 13/2017 «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016».

Articolo 5
Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

9. Al comma 1 dell'articolo 12 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;".
Al comma 2 dell'articolo 12 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo le parole "nei casi di cui alle lettere" sono aggiunte le seguenti: "a-bis)".

10. Al comma 2 dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio dopo le parole "di cui all'art. 2, comma 2, lettera b)," sono aggiunte le seguenti: "nonché per gli interventi di ripristino degli impianti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a-bis),".

11. Al comma 1 dell'articolo 17 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio dopo le parole "beni mobili strumentali" sono aggiunte le seguenti: "ed impianti".

L'articolo 5 modifica l'ordinanza n. 13/2017 «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016».

Articolo 5
Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

12. All'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, il punto 2 della tabella 7 è così modificato: "2. Per gli interventi in edifici per i quali è previsto un intervento di efficientamento energetico a seguito di norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici **o particolari finiture e impianti**, il costo convenzionale può essere aumentato del **30%** ~~(15%)~~ previa verifica dell'Ufficio Speciale."

13. All'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, il punto 5 della tabella 7 è soppresso.

14. All'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, al punto 4, il secondo capoverso è sostituito dal seguente "Il costo parametrico è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 *(immobili o aree di notevole interesse*) e **142** *(aree tutelate per legge)* del D. Lgs. n. 42/2004".

L'articolo 5 modifica l'ordinanza n. 13/2017 «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016».

La disposizione interviene sugli incrementi del costo parametrico:
- innalzando dal 15% al 30% la maggiorazione relativa all' efficientamento energetico prevedendo anche i casi di particolari finiture o impianti (vedi prosciuttifici);
- eliminando la riduzione del 30% per i magazzini o ricoveri attrezzi;
- Estendendo la maggiorazione per la tutela paesaggistica

Articolo 7
Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

1. All'articolo 3, comma 1, lettera c) dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è infine aggiunto: "tale disposizione (*DPCM 9 febbraio 2011 Valutazione e riduzione rischio sismico patrimonio culturale*) si applica anche agli **edifici vincolati** dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, **anche con livello operativo L4**, fermo restando il rispetto dei livelli minimi ivi previsti;".

L'articolo 7 modifica l'ordinanza n. 19/2017 «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

2. All'articolo 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 i commi 9 e 10sono sostituiti dai seguenti: "9. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse **varianti** che si rendessero necessarie, **nel limite del contributo concedibile**, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le **varianti in aumento** sono ammesse, **nel limite**

La disposizione stabilisce al comma 1, l'applicabilità del DPCM 9,2,2011 anche agli L4 e ai commi 2 e 3 la ricorrenza delle varianti in corso d'opera nei danni gravi che possono essere in aumento nel limite del 15%.

Articolo 7
Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

3. **Non sono considerate varianti le modifiche** apportate al progetto approvato, necessarie durante l'esecuzione dei lavori, anche con l'introduzione di nuovi prezzi, **tali da non richiedere l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio** e comunque **nel limite del 20% dell'importo dei lavori**, fermo restando il rispetto delle norme sismiche e delle percentuali previste dall'art. 2 comma 4, della presente ordinanza, nel limite del contributo concesso"

L'articolo 7 modifica l'ordinanza n. 19/2017 «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

La disposizione stabilisce, come per i danni lievi, quando le modifiche in corso d'opera non sono da considerarsi varianti

Articolo 7
Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

5. All'**articolo 13** dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, sono apportate le **modifiche** che seguono:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. **I lavori** di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, **devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo** di cui all'articolo 12, comma 5 ed ultimati entro 24 mesi dalla data di inizio dei medesimi."

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Qualora i lavori non vengano iniziati ed ultimati entro i termini di cui ai commi 1 e 2, il Vice Commissario competente procede alla **revoca del contributo** concesso **previa diffida ad adempiere**, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, **entro ulteriori sessanta giorni**. In caso di ulteriore inadempienza il Vice Commissario decreta la **decadenza** e chiede la **restituzione del contributo erogato**, maggiorato degli interessi maturati."

L'articolo 7 modifica l'ordinanza n. 19/2017 «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

La disposizione introduce modifiche ai termini per l'esecuzione dei lavori prevedendo la decorrenza dalla comunicazione inizio lavori, che deve intervenire entro n.3 mesi dalla concessione contributiva, e il termine ulteriore di 60gg per adempiere in caso di intervenuta scadenza per l'ultimazione.

Articolo 7
Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

6. All'**articolo 14** dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, sono apportate le **modifiche** che seguono:
a) al comma l, dopo le parole: ''per la sicurezza" sono inserite le parole: ", nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio che hanno presentato la domanda di contributo,".
b) Al comma 2, lett. c) il secondo capoverso è soppresso.

7. All'**articolo 15** dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 **il comma 7 è sostituito** dal seguente: "7. Sono esclusi dall'applicazione delle maggiorazioni e degli incrementi previsti dal presente articolo gli aggregati edilizi per i quali non sia necessaria la costituzione del consorzio fra proprietari."

L'articolo 7 modifica l'ordinanza n. 19/2017 «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

La disposizione stabilisce l'esclusione dalle maggiorazioni e dagli incrementi gli aggregati edilizi per i quali non è necessaria la costituzione in consorzio.

Articolo 7
Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

8. Dopo l'articolo 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è inserito il seguente: "***Articolo 15-bis. Disciplina di ulteriori interventi unitari.***

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, e ferme restando le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo, è possibile prevedere la realizzazione di un **intervento unitario di due o più edifici danneggiati, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi** con l'applicazione delle **maggiorazioni e gli incrementi di contributo** previsti dallo stesso articolo 15 **ridotte al 50 per cento**. Anche in questa ipotesi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9 del decreto-legge.

2. L'unitarietà dell'intervento viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all'articolo 12, comma 4-bis, lettera a).

3. I costi di eventuali demolizioni di unità strutturali con livelli operativi inferiori a L4 sono inclusi nel costo dell'intervento.

4. Per gli interventi unitari ricadenti nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali è in ogni caso applicabile la maggiorazione di cui alla tabella 7 lettera d) (*cantiere disagiato*).".

L'articolo 7 modifica l'ordinanza n. 19/2017 «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

La disposizione stabilisce le ulteriori ipotesi di interventi unitari oltre a quella degli aggregati.

Articolo 7
Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

Articolo 15-bis. Disciplina di ulteriori interventi unitari.

12. Alla Tabella 7 dell'Allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al 1^ cpv sono soppresse le parole: "**con strutture in muratura, in cemento armato in opera**,", e la lettera a) è sostituita come segue:
"**a)** del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i., del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art. 45 del d.lgs n. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004. I suddetti incrementi si applicano agli interventi **su edifici classificati con qualsiasi livello operativo, inclusi quelli di demolizione e ricostruzione**."

L'articolo 7 modifica l'ordinanza n. 19/2017 «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

La disposizione interviene sugli incrementi dei costi parametrici eliminando il riferimento ai soli casi di edifici in muratura o c.a. l'applicabilità delle maggiorazioni e prevede il riconoscimento anche in caso di demolizione e ricostruzione

Articolo 9
Modifiche all'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017

1. All'**articolo 1** dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 44 del 15 dicembre 2017, il **comma 3 è sostituito** dal seguente:
"3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 2 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016."

L'articolo 9 modifica l'ordinanza n. 44/2017 «Criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, hanno subito danni lievi».

La disposizione stabilisce l'applicabilità della disciplina sugli interventi di riduzione delle vulnerabilità a tutti i progetti già presentati

Articolo 10

Modifiche all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018

Dopo l'articolo 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 51 del 28 marzo 2018 è inserito il seguente:

"**Articolo 9 bis Determinazione del contributo**

1. Per gli edifici di cui al precedente articolo 9, comma 3, **il contributo** *(concedibile)* **è pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio. Sono incluse le finiture interne nei casi di interventi su unità immobiliari costituenti abitazione principale o attività produttiva in esercizio al momento degli eventi sismici degli anni 1997, 1998 e 2009**.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione al livello operativo attribuito agli edifici interessati ed **è riconosciuto entro il limite del 100% del convenzionale nei casi di abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio al momento del sisma, mentre in tutti gli altri casi il contributo è riconosciuto nel limite del 65% del convenzionale**.

3. Sono fatti salvi i progetti già presentati, ai sensi del D.L.189/2016"

L'articolo 10 modifica l'ordinanza n. 51/2018 «Attuazione dell'articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i.. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici».

La disposizione stabilisce in quale misura devono essere finanziati gli interventi sugli immobili già danneggiati da precedenti eventi sismici, non ancora finanziati, che si sono aggravati con il sisma 2016 e determinato rischio per la pubblica incolumità o inagibilità indotta

Articolo 13

Modifiche all'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018

All'**articolo 1** dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, al comma 1, le parole: "e in relazione ai quali sia stato accertato un livello operativo superiore a L0" sono sostituite dalle seguenti: "e per i quali non si possa intervenire con interventi di rafforzamento locale ai fini del ripristino dell'agibilità".

2. Al **comma 6** dell'**articolo 1** dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 sono apportate le modifiche che seguono:

a) al secondo periodo sono infine aggiunte le parole che seguono: "ovvero, **laddove l'impresa era ubicata in un immobile con più unità immobiliari, alla rinuncia alle opere di finitura** conseguenti all'intervento di rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione dell'unità danneggiata o distrutta";

b) dopo il secondo periodo è infine aggiunto il periodo che segue: "Qualora il manufatto originario sia di proprietà di soggetto diverso rispetto a quello beneficiario del contributo di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'ipotesi di cui al comma 4, **l'alienazione da parte dello stesso proprietario a favore dell'impresa e la conseguente rinuncia ai diritti edificatori da parte della stessa impresa** costituisce condizione per l'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 3."

L'articolo 13 modifica l'ordinanza n. 68/2018 «Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili ad uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività».

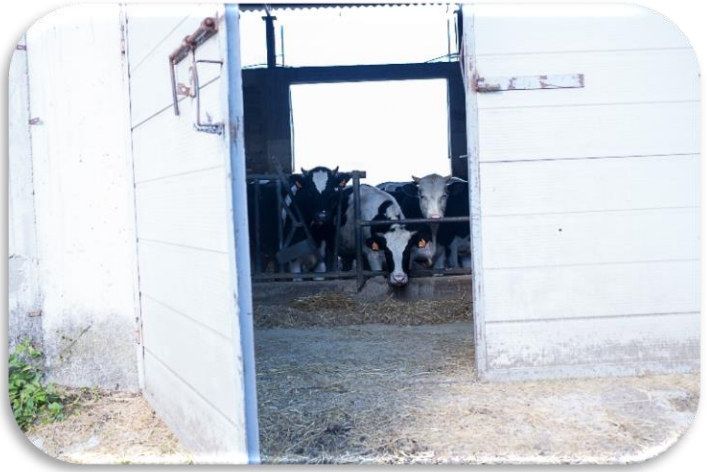

Articolo 13

Modifiche all'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018

3. All'articolo 2 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 sono apportate le modifiche che seguono:
a) al comma 2, le parole"aree ad essa contigue" sono sostituite dalle parole"altra area di proprietà";
b) al comma 5, le parole "ricavabile dai costi parametrici della Tabella 6 dell'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 2017, con riferimento al livello operativo L1" sono sostituite dalle parole "pari a 300 Euro al mq". Sono infine soppresse le parole ", senza l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'ordinanza medesima";

L'articolo 13 modifica l'ordinanza n. 68/2018 «Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili ad uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività».

La disposizione stabilisce che in alternativa all'adeguamento della struttura provvisoria possa concedersi il contributo per la ricostruzione definitiva sull'area di sedime di quest'ultima o, previa rimozione, su altra area di proprietà. Il costo parametrico è pari a 300 €/mq della superficie definitiva da realizzare con le maggiorazioni della OC 13/2017 .

Articolo 13

Modifiche all'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018

4. All'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 sono apportate le modifiche che seguono:

a) la lettera d)è sostituita dalla seguente: "d) dichiarazione con la quale il soggetto beneficiario del contributo o il proprietario se diverso dall'impresa beneficiaria del contributo rinuncia espressamente a richiedere il contributo per la ricostruzione o il ripristino degli impianti originari di cui alla lettera a) del comma 2 ovvero revoca la domanda di contributo eventualmente già presentata a norma dell'ordinanza n. 13 del 2017;"

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) dichiarazione di impegno del soggetto beneficiario del contributo a demolire e rimuovere le macerie degli impianti originari in caso di accoglimento della domanda, nonché dichiarazione di rinuncia ai diritti edificatori da parte del soggetto avente titolo ovvero nel caso in cui l'impresa svolgeva la propria attività in edificio con più unità immobiliari, rinuncia alle opere di finitura conseguenti all'intervento di rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione dell'unità danneggiata o distrutta da parte dell'impresa beneficiaria o del proprietario, se diverso dall'impresa beneficiaria".

L'articolo 13 modifica l'ordinanza n. 68/2018 «Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili ad uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività».

La disposizione adegua le dichiarazioni del beneficiario alle nuove previsioni

Articolo 14

Disciplina in materia di errata identificazione delle unità strutturali

1. Nel caso in cui durante l'elaborazione del progetto ovvero nella fase istruttoria del procedimento di attribuzione del livello operativo ovvero ancora nella fase istruttoria del procedimento di concessione del contributo per la ricostruzione o la riparazione dell'edificio danneggiato, emerga un'errata identificazione delle unità strutturali rappresentate nel perimetro dell'edificio indicato nella scheda AeDES, il professionista può presentare all'USR, con perizia asseverata corredata da idonea documentazione tecnica e fotografica, una proposta che individui, il numero di unità strutturali che compongono il perimetro medesimo.

L'articolo 14 disciplina l' errata identificazione delle unità strutturali

La disposizione stabilisce che il professionista, con perizia asseverata corredata di idonea documentazione tecnica e fotografica, può presentare all'USR una proposta che individui, il numero delle unità strutturali.

Articolo 14

Disciplina in materia di errata identificazione delle unità strutturali

2. Il professionista, può presentare la proposta e la perizia di cui al comma 1 contestualmente:

- alla richiesta di valutazione preventiva del livello operativo, secondo quanto indicato rispettivamente dall'articolo 6-bis dell'Ordinanza del commissario straordinario del 7/04/2017, n. 19 e dall'articolo 6-bis dell'Ordinanza del commissario straordinario del 9/01/2017, n. 13;

- alla verifica dello stato di danno e alla determinazione del livello operativo con le modalità di cui al comma 4, dell'articolo 2 dell'Ordinanza del commissario straordinario del 7/04/2017, n. 19;

- alla documentazione da allegare alla domanda di contributo di cui all'articolo 6 del D.L. del 17/10/2016, n.189 con le modalità stabilite dalle Ordinanze del Commissario straordinario del 14/12/2016, n. 8, del 9/01/2017, n. 13 e del 7/04/2017, n. 19.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale previa validazione della proposta, procede all'esame istruttorio di competenza per ciascun edificio, fatta salva la riconducibilità dell'intervento alle fattispecie di cui agli artt. 15 e 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.

L'articolo 14 disciplina l' errata identificazione delle unità strutturali

La disposizione stabilisce che il professionista, con perizia asseverata corredata di idonea documentazione tecnica e fotografica, può presentare all'USR una proposta che individui, il numero delle unità strutturali.

Articolo 15
Priorità istruttoria

1. Nell'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 2 del D.L. 189/2016, gli Uffici speciali assicurano **priorità** agli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione a favore dei **soggetti assegnatari dei Mapre -moduli abitativi provvisori rurali** ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 415 del 21 novembre 2016 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016).

2. Fermo restando la priorità di cui al comma precedente, l'esame istruttorio delle istanze di contributo è effettuato in relazione all'ordine cronologico di presentazione attestato dal protocollo di ciascun Ufficio Speciale.

L'articolo 15 definisce le priorità di istruttoria.

La disposizione stabilisce una priorità agli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione a favore dei soggetti assegnatari dei Mapre (moduli abitativi provvisori rurali).

L'esame istruttorio delle istanze di contributo segue l'ordine cronologico di presentazione attestato dal numero di protocollo.

Articolo 16
Disciplina in materia di concorso di risorse

1. Nel caso di interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione delle abitazioni e degli edifici adibiti ad abitazioni o ad attività produttive danneggiati o distrutti che presentano danni gravi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge, **la progettazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e di eventuali ulteriori risorse finanziarie aggiuntive è effettuata unitariamente**.

2. Il **progetto unitario** di cui al comma 1, redatto con le modalità di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), dell'ordinanza n. 13 del 2017ed all'art. 9, comma 4, lettera b), dell'ordinanza n. 19 del 2017, **può prevedere l'esecuzione di opere aggiuntive oltre il miglioramento sismico, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, diverse da quelle specifiche attinenti la ricostruzione post sisma 2016**. Esso può prevedere l'esecuzione di opere finalizzate ad **aumenti di cubatura, realizzazione di piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, migliorie, opere di finitura**. Resta impregiudicato che il contributo va calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 19/2017.

L'articolo 16 definisce la disciplina in materia di concorso di risorse.

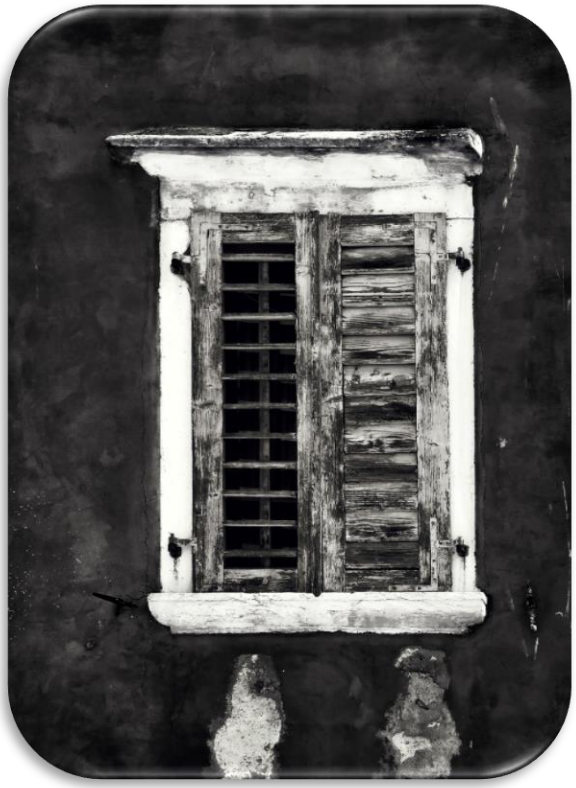

Articolo 16
Disciplina in materia di concorso di risorse

3. Ai fini della determinazione del contributo e della sua liquidazione, **vanno determinate le percentuali di incidenza delle opere comuni** (es. strutture) afferenti i diversi finanziamenti e le opere, distinguibili, ammissibili e non ammissibili la ricostruzione post sisma. **Le contabilità e le relative fatturazioni sono separate** e non possono riguardare le medesime lavorazioni.

4. In tutti i casi di demolizione e ricostruzione di uno o più edifici esistenti, indipendentemente dall'utilizzo di risorse economiche e finanziarie aggiuntive da quelle previste per la ricostruzione privata, **il nuovo progetto può prevedere l'esecuzione di organismi edilizi del tutto o in parte diversi da quelli esistenti per numero di unità strutturali, sagoma, purché conforme con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e con gli atti di programmazione del comune territorialmente competente**, previa autorizzazione del comune e degli organi competenti. **Nel caso di adeguamento di edifici esistenti è consentito l'aumento delle unità strutturali**.

L'articolo 16 definisce la disciplina in materia di concorso di risorse.

La disposizione stabilisce la compatibilità di opere aggiuntive a quelle necessarie per la riparazione del danno, fatta salva la conformità edilizio-urbanistica e con il concorso di risorse finanziarie ulteriori rispetto al contributo, purchè l'intervento sia progettato unitariamente, vengano individuate le percentuali di incidenza delle opere e le relative contabilità e fatturazione siano separate. In caso di adeguamento sismico di edifici esistenti è consentito l'aumento delle U.S.

Articolo 16
Disciplina in materia di concorso di risorse

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, per calcolo del contributo concedibile si applica quanto previsto dall'articolo 3 dell'Ordinanza 13 e art. 6 ordinanza 19.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di progetti unitari relativi ad unità immobiliari ricomprese all'interno di unità strutturali o edifici facenti parte di aggregati edilizi o interventi unitari come disciplinati agli articoli 15e 15bis e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017, nonché dall'articolo 11 del D.L.189/2016 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii.

7. Resta ferma l'applicazione per i contributi alle imprese dell'articolo 22 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017. (*cumulabilità aiuti di Stato fatto salvo il rischio di sovracompensazione*)

L'articolo 16 definisce la disciplina in materia di concorso di risorse.

La disposizione stabilisce che per la determinazione del contributo si applicano le ordinanze OC n. 13/207 e OC n. 19/2017.

Articolo 17
Norme transitorie

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a tutti gli interventi di ricostruzione privata per i quali, alla data della sua approvazione, non sia stato presentato lo stato finale dei lavori e con riferimento alle **varianti** di cui agli artt. 2 e 7 della presente ordinanza, **fatte salve quelle già presentate**.

Articolo 18
Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

L'articolo 17 fissa le norme transitorie mentre l'articolo 18 stabilisce l'efficacia immediata e l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

L'ordinanza pubblicata sul sito del commissario www.sisma2016.gov.it l'11 giugno 2019 è in attesa della registrazione della Corte dei Conti

ORDINANZA COMMISSARIO 6 GIUGNO 2019 N. 80

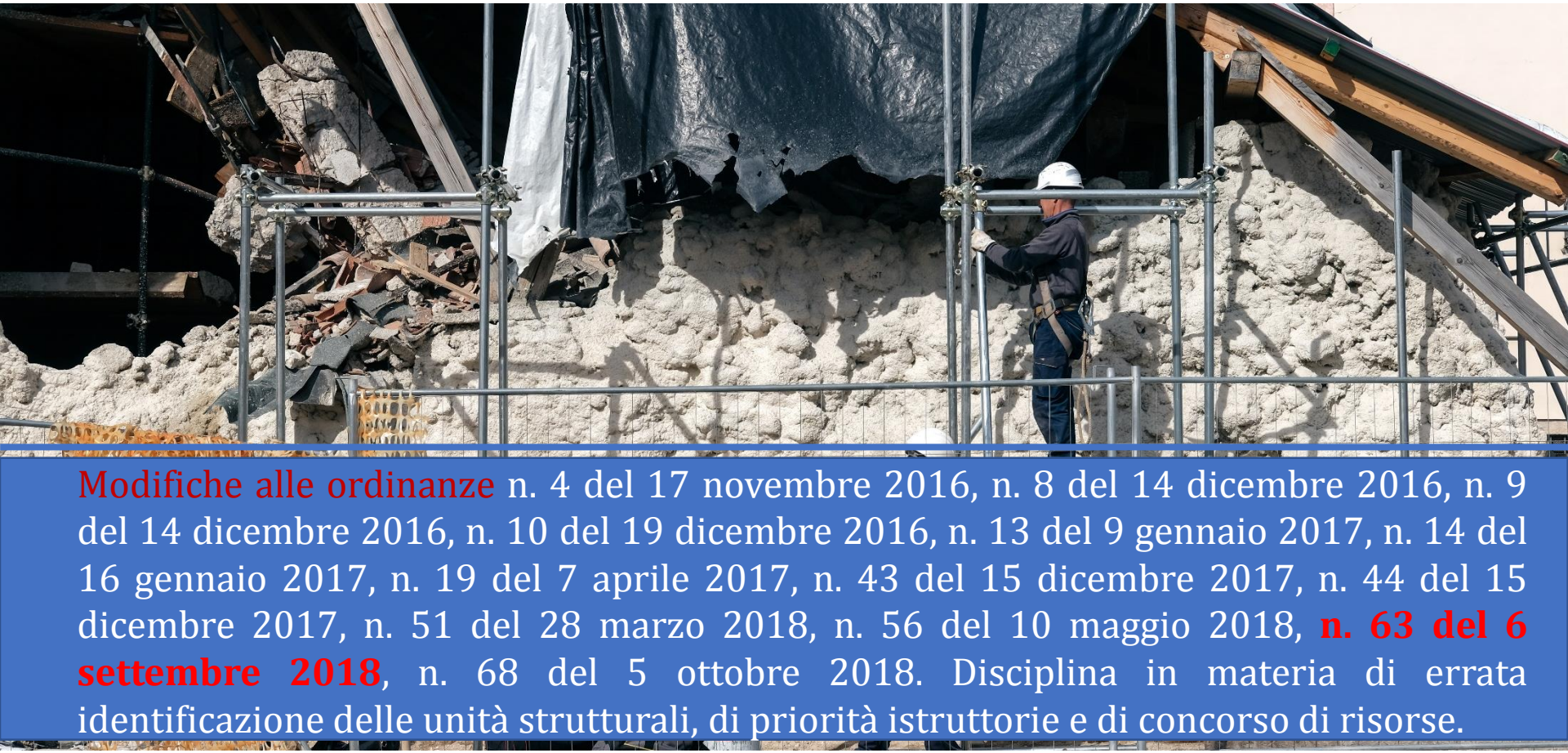

Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017, n. 44 del 15 dicembre 2017, n. 51 del 28 marzo 2018, n. 56 del 10 maggio 2018, **n. 63 del 6 settembre 2018**, n. 68 del 5 ottobre 2018. Disciplina in materia di errata identificazione delle unità strutturali, di priorità istruttorie e di concorso di risorse.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016

Regione Umbria

ORDINANZA COMMISSARIO 27 GIUGNO 2019 N. 81

Proroga presentazione domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, e n. 8 del 14 dicembre 2016.

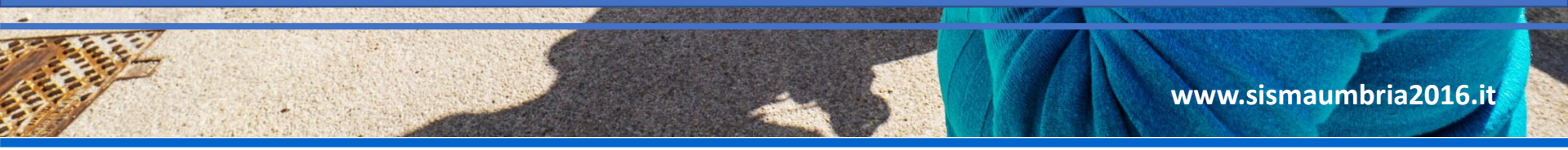

www.sismaumbria2016.it

Articolo 1
Proroga interventi di immediata esecuzione

1. Il termine di presentazione della domanda di contributo per gli **interventi di immediata esecuzione**, di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 189/2016, è fissato al **31 dicembre 2019**;

2. entro il 30 settembre 2019 i soggetti legittimati a presentare domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, trasmettono tramite PEC, al Commissario straordinario ed ai Vice Commissari, il conferimento dell'incarico al professionista per la presentazione della pratica relativa agli interventi di immediata esecuzione ;

3. Alla domanda di contributo, nel solo caso di schede FAST, per le quali non sia stata presentata la scheda AEDES, quest'ultima può essere presentata contestualmente al progetto entro il 31 dicembre 2019;

4.In luogo alla perizia giurata può essere presentata una perizia asseverata;

5. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto dal punto 1 si applica quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legge n. 189/2016.

L'articolo 1 definisce la proroga degli interventi di immediata esecuzione.

L'articolo posticipa il termine di presentazione della domanda di contributo per i danni lievi al 31 dicembre 2019, pena l'inammissibilità della domanda di contributo e la decadenza dal CAS eventualmente percepito.

Comunque, entro il 30 settembre 2019 i soggetti legittimati devono trasmettere per PEC al Commissario e ai vice Commissari il conferimento dell'incarico al professionista per la presentazione della pratica relativa ai danni lievi.

Articolo 3
Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

1. Al comma 3 dell'articolo 6 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, le parole "30 aprile 2018", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "**31 dicembre 2019**".

L'articolo 3 modifica l'ordinanza n. 8/2016 «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi» sostituendo '30 aprile 2019 con '31 dicembre 2019'.

Articolo 4
Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicata in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 e seguenti (www.sisma2016.gov.it).

L'ordinanza è stata pubblicata sul sito del Commissario www.sisma2016.gov.it il 28 giugno 2019 ed è in attesa della registrazione alla Corte dei Conti.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016

Regione Umbria

Grazie per l'attenzione

www.sismaumbria2016.it